

**Ordinanza
concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli
e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione
(Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)**

Modifica del

REVISIONE, stato 10.04.2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 marzo 1994¹ sulla costruzione dei battelli è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con l'espressione «UFT» e l'espressione «Dipartimento» è sostituita con l'espressione «DATEC».

Art. 1 cpv. 1, 2 e 2^{bis}

¹ La presente ordinanza disciplina la costruzione e l'esercizio di battelli e dell'infrastruttura delle imprese pubbliche di navigazione.

² Alla costruzione, l'attrezzatura e l'esercizio di battelli, adibiti al trasporto di passeggeri, di imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale si applicano gli articoli 5–14, 17–19, 21–40, 43, 44 capoversi 1–3, 45 capoversi 1 e 2, 45a, 46, 47, 48 capoverso 1, 49–51, 57 e 57a.

^{2bis} Alla costruzione, l'attrezzatura e l'esercizio di battelli che servono al trasporto professionale di 12 passeggeri al massimo si applicano soltanto gli articoli 22, 27 capoversi 1 e 2, 28–36, 38 e 39.

¹ RS 747.201.7

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *imprese pubbliche di navigazione*: le imprese di navigazione titolari di una concessione federale e autorizzate dalla Confederazione;
- b. *infrastruttura*: le costruzioni e le installazioni necessarie all'esercizio di battelli, segnatamente gli impianti di approdo;
- c. *analisi dei rischi*: la procedura sistematica del richiedente per analizzare i potenziali rischi
 - di un'infrastruttura, in considerazione dell'ambiente circostante; e
 - di un battello per il periodo successivo alla sua messa in servizio (fase di esercizio) tenendo conto del tipo di battello, dello scopo di impiego e dell'ambiente nel quale il battello è utilizzato;
- d. *rapporto sulla sicurezza*: il rapporto basato sull'analisi dei rischi con il quale il richiedente prova che l'esercizio del battello o dell'infrastruttura è sicuro e conforme alle prescrizioni della presente ordinanza e alle disposizioni d'esecuzione, e nel quale definisce le misure per affrontare i potenziali rischi;
- e. *rapporto sulla gestione dei rischi*: il rapporto nel quale l'esercente descrive le misure per il periodo successivo alla messa in servizio di un battello (fase di esercizio) finalizzate a garantire il mantenimento del livello di sicurezza di un battello nuovo ed equiparabile durante la sua fase di esercizio. Descrive le procedure, le responsabilità, la documentazione, la periodicità dei processi di esercizio e di manutenzione e delle ispezioni nonché le procedure per i casi di emergenza.

Art. 3 cpv. 1

¹ Autorità di vigilanza per le imprese pubbliche di navigazione è l'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Art. 5 cpv. 1, 2 e 5

¹ La pianificazione, il calcolo, la costruzione e la manutenzione dei battelli e delle infrastrutture devono essere conformi alle disposizioni della presente ordinanza e alle disposizioni d'esecuzione nonché essere eseguiti secondo le norme tecniche e sotto la direzione di specialisti.

² Sono considerate norme tecniche segnatamente le prescrizioni applicabili concernenti la costruzione di battelli promulgate da società di classificazione riconosciute nonché le prescrizioni e le norme internazionali concernenti la costruzione di battelli. In caso di imprecisioni e di dubbi, decide l'UFT.

⁵ Per ogni battello alimentato con vettori energetici particolari e per ogni infrastruttura deve essere provato mediante un rapporto sulla sicurezza che:

- a. l'esercizio del battello o dell'infrastruttura è sicuro e conforme alle disposizioni della presente ordinanza e alle disposizioni d'esecuzione; e

- b. i componenti dei battelli e delle installazioni garantiscono un esercizio sicuro e sono costruiti in modo da permettere la manutenzione e i controlli.

Art. 6 Considerazione di altri interessi

¹ Nella pianificazione, costruzione e manutenzione dell'infrastruttura occorre tener conto delle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione dell'ambiente, nonché della protezione della natura e del paesaggio.

² Nella pianificazione e nella costruzione di battelli e infrastrutture occorre considerare adeguatamente le esigenze dei disabili.

Art. 7 lett. a–c ed e

Per quanto la presente ordinanza e le sue disposizioni d'esecuzione non contemplino prescrizioni contrarie, sono applicabili:

- a. per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle parti elettriche dei battelli e dell'infrastruttura, la legislazione federale sull'elettricità, in particolare l'ordinanza del 7 novembre 2001² sugli impianti a bassa tensione;
- b. per l'impiego di impianti ad aria compressa e caldaie a vapore, l'ordinanza del 15 giugno 2007³ sull'utilizzo di attrezzature a pressione;
- c. *Abrogata*
- e. *Abrogata*

Art. 8 Deroghe alle prescrizioni

¹ In casi eccezionali l'autorità competente può ordinare misure che derogano alla presente ordinanza per evitare che persone o cose siano esposte a pericoli.

² In casi eccezionali può autorizzare, quando vi sono condizioni d'esercizio semplici, misure che derogano alle prescrizioni della presente ordinanza, se il richiedente prova che è garantita la protezione dell'ambiente e che:

- a. è garantito lo stesso livello di sicurezza; o
- b. non ne deriva un rischio inaccettabile e sono adottate tutte le misure proporzionate atte a ridurre i rischi.

³ In casi eccezionali può autorizzare per scopi speciali, nell'ambito di manifestazioni limitate nel tempo, l'impiego di battelli che non soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza, se ciò consente di evitare un onere sproporzionato. La sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo nonché la protezione dell'ambiente devono essere garantite.

Art. 10 Compiti e competenze dell'autorità di vigilanza

¹ L'autorità competente vigila sulla costruzione, l'esercizio e la manutenzione dei battelli e delle infrastrutture in funzione dei rischi.

² RS 734.27

³ RS 832.312.12

747.201.7

Ordinanza sulla costruzione dei battelli

² L'autorità di vigilanza può esigere rapporti sulla sicurezza, analisi dei rischi e rapporti sulla gestione dei rischi nonché altre prove. Può procedere autonomamente a ispezioni a campione.

³ Se stabilisce che un battello o un'infrastruttura può mettere in pericolo la sicurezza di persone o di merci oppure nutre timori fondati in merito, l'autorità di vigilanza ordina che l'impresa di navigazione prenda le misure necessarie per ristabilire la sicurezza.

⁴ Se le misure prese dall'impresa di navigazione non sono sufficienti a ripristinare la sicurezza, l'autorità di vigilanza può:

- a. ordinare che l'impresa di navigazione prenda misure di portata più ampia; o
- b. incaricare terzi affinché questi prendano misure appropriate.

⁵ Se la sicurezza lo impone, l'autorità di vigilanza può limitare o vietare l'esercizio con effetto immediato e revocare la licenza di navigazione di un battello o bloccare l'infrastruttura.

Art. 11 Collaborazione

¹ Le imprese di navigazione sono tenute a fornire in ogni momento informazioni ai rappresentanti dell'autorità competente e a presentare loro tutta la documentazione, nonché a garantire loro il trasporto gratuito e il libero accesso ai battelli e all'infrastruttura.

² Le imprese di navigazione devono coadiuvare gratuitamente i rappresentanti dell'autorità competente e i periti da essa incaricati nelle attività di ispezione e di controllo.

Art. 12 Responsabilità delle imprese di navigazione

Le imprese di navigazione provvedono affinché la costruzione dei battelli e dell'infrastruttura sia conforme alle prescrizioni, il loro esercizio sia sicuro e la manutenzione venga effettuata.

Art. 13 Organizzazione d'esercizio

L'organizzazione d'esercizio deve corrispondere alle caratteristiche dell'impresa di navigazione e allo stato tecnico dei battelli, degli impianti di propulsione, dei gruppi ausiliari dei vettori energetici utilizzati e dell'infrastruttura; deve inoltre garantire la manutenzione.

Art. 14 Prescrizioni d'esercizio

Le imprese di navigazione emanano le necessarie prescrizioni d'esercizio.

Art. 15 cpv. 1

¹ Le imprese pubbliche di navigazione presentano regolarmente all'UFT un rapporto sullo stato dei loro battelli e della loro infrastruttura. Il Dipartimento federale

Ordinanza sulla costruzione dei battelli

dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁴ (DATEC) emana prescrizioni sul genere, sull'ampiezza e sullo scadenario delle notifiche da trasmettere.

Art. 16 Infrastruttura

Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie e dell'ordinanza del 2 febbraio 2000⁵ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari sono applicabili per analogia alla procedura d'approvazione dei piani relativi alle costruzioni e all'infrastruttura che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio di un'impresa pubblica di navigazione e alle costruzioni e all'infrastruttura di terzi (impianti accessori).

Art. 17 cpv. 3 e 4

³ I documenti da sottoporre per approvazione relativi ai battelli non alimentati con vettori energetici particolari sono definiti dalla parte I delle disposizioni d'esecuzione. L'autorità competente può esigere dal richiedente ulteriori documenti e prove.

⁴ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Da inserire prima del titolo che precede il capitolo 3

Art. 17a Impianti di propulsione con vettori energetici particolari

¹ I documenti da sottoporre per approvazione relativi ai battelli alimentati con vettori energetici particolari sono definiti dalla parte II delle disposizioni esecutive. L'autorità competente può esigere dal richiedente ulteriori documenti e prove.

² Per vettori energetici particolari si intendono i combustibili o i carburanti utilizzati direttamente o indirettamente per la propulsione di un battello o per l'esercizio di un gruppo ausiliario e diversi da combustibile diesel, energia a vapore o energia elettrica. In caso di dubbio, spetta all'UFT decidere la classificazione di un vettore energetico.

Art. 17b Impianti ad aria compressa e caldaie a vapore

L'impresa di navigazione deve sottoporre all'autorità competente:

- a. per le caldaie a vapore previste a bordo per la propulsione di battelli o gruppi ausiliari: un'analisi dei rischi e una dichiarazione del fabbricante dalla quale risulta che l'infrastruttura soddisfa i requisiti di sicurezza essenziali stabiliti nell'allegato I della direttiva 97/23/CE⁶ o una prescrizione con requisiti e-

⁴ Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

⁵ RS 742.142.1

⁶ Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 mag. 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003, GU 284 del 31.10.2003, pag. 1.

quiparabili; la parte dell'infrastruttura per la quale è stata constatata la conformità non deve essere presa in considerazione nell'analisi dei rischi;

- b. per gli impianti ad aria compressa che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/23/CE: un'analisi dei rischi e una dichiarazione del fabbricante dalla quale risulta che l'impianto ad aria compressa soddisfa le disposizioni della direttiva.

Art. 18 Principio

I battelli possono entrare in servizio soltanto con l'autorizzazione dell'autorità competente. Per le costruzioni e l'infrastruttura di imprese pubbliche di navigazione l'UFT determina, approvando i piani, se è necessario rilasciare un'autorizzazione d'esercizio ai sensi dell'articolo 20.

Art. 18a Esame per il rilascio della licenza di navigazione

Nell'ambito del rilascio della licenza di navigazione secondo l'articolo 96 dell'ordinanza dell'8 novembre 1978⁷ sulla navigazione interna l'autorità competente esamina se il battello soddisfa le esigenze della presente ordinanza e delle disposizioni d'esecuzione.

Art. 19 cpv. 3

Abrogato

Art. 20 Infrastruttura

Effettuato il collaudo dell'infrastruttura, l'UFT rilascia l'autorizzazione d'esercizio. Essa può essere vincolata a condizioni. Il collaudo può comprendere una prova pratica.

Art. 21 cpv. 1

¹ Dopo trasformazioni che incidono essenzialmente sulla sicurezza, può essere ordinata una nuova prova dei battelli e dell'infrastruttura.

Art. 28 cpv. 2

Abrogato

Art. 29 Installazioni delle macchine, impianti per combustibile

¹ Le macchine e i gruppi ausiliari nonché le installazioni annesse devono essere costruiti e montati in modo ineccepibile dal profilo della tecnica di sicurezza.

² Per i battelli la cui lunghezza sul piano di galleggiamento non supera i 20 m l'autorità competente può, in singoli casi, autorizzare l'impiego di motori fuoribordo a benzina, sempre che la sicurezza non ne risulti pregiudicata. Può vincolare la costruzione e l'esercizio di tali battelli a condizioni.

³ Il propulsore del battello, e in particolare le installazioni a bordo responsabili dell'avanzamento, devono poter essere avviati e arrestati e devono consentire l'inversione di marcia in modo affidabile.

⁴ I serbatoi di combustibile devono essere montati in luoghi idonei e sicuri del battello. La distanza tra la parete del recipiente e lo scafo deve essere la più grande possibile. Per i serbatoi destinati a immagazzinare vettori energetici particolari e per le tubature che durante l'esercizio del battello sono riempite di vettori energetici particolari l'autorità competente può ordinare il rispetto di particolari distanze di sicurezza dallo scafo.

⁵ I serbatoi e le tubature devono essere costruiti in materiale idoneo all'immagazzinamento per un periodo prolungato di combustibili o vettori energetici particolari e resistere alle sollecitazioni prevedibili.

Art. 29a Installazioni per vettori energetici particolari

Il DATEC emana disposizioni concernenti le installazioni per l'impiego e l'immagazzinamento di vettori energetici particolari per la propulsione del battello e per l'esercizio di gruppi ausiliari a bordo dei battelli per passeggeri.

Art. 30 Impianti di comando, timoneria

¹ I battelli devono essere equipaggiati con impianti di comando e timoneria affidabili, corrispondenti al loro impiego, alle loro dimensioni principali e alle loro condizioni d'esercizio e che garantiscano una buona manovrabilità.

² Qualora non vi siano due impianti di comando e timonerie indipendenti, dev'essere disponibile un impianto di comando d'emergenza completamente indipendente dal comando principale.

³ La posizione dell'impianto di comando o della timoneria dev'essere chiaramente riconoscibile nel posto del timoniere e dai posti di governo all'aperto.

Art. 31 Impianti per l'esaurimento della sentina

¹ I battelli devono essere equipaggiati con impianti di esaurimento della sentina che consentano di vuotare i compartimenti delimitati da paratie.

² Le pompe di sentina devono essere auto-aspiranti. Devono essere mantenute costantemente pronte all'uso e poter essere impiegate facilmente e in modo sicuro. La quantità, la disposizione e l'azionamento delle pompe di sentina nonché le dimensioni delle tubature per l'esaurimento della sentina dipendono dalla grandezza del battello.

³ Gli impianti per l'esaurimento della sentina devono essere montati in modo da restare utilizzabili in caso di collisione o in caso di falla.

Art. 32 Altri impianti per l'esercizio del battello

Il DATEC emana disposizioni concernenti la costruzione, l'impiego e la sicurezza di impianti per l'esercizio del battello, come caldaie a vapore, impianti ad aria compressa, impianti a gas liquido ad uso domestico e impianti analoghi.

Art. 36 Protezione contro gli incendi

¹ I materiali impiegati per i locali interni come materiali di rivestimento e d'isolamento o rivestimenti del suolo devono essere difficilmente infiammabili.

² Vernici e lacche applicate sugli elementi di costruzione degli interni non devono bruciare facilmente. In caso d'incendio non devono sprigionare quantità pericolose di gas tossici o di fumo.

³ I battelli devono essere provvisti di un sistema di allarme antincendio che sorvegli efficacemente i locali soggetti a particolare rischio di incendio. L'impianto deve essere idoneo all'impiego a bordo di battelli.

⁴ Sono proibiti l'impiego e l'immagazzinamento di combustibili liquidi con un punto d'infiammazione inferiore a 55°C a fini di riscaldamento, illuminazione o cucina. Il divieto non si applica agli impianti a gas liquido.

Art. 39 Impianti antincendio

¹ I battelli devono disporre di impianti antincendio costantemente pronti all'uso, con i quali possa essere combattuto efficacemente ogni genere d'incendio.

² L'attrezzatura antincendio minima comprende estintori nonché pompe, tubature e condotte antincendio.

³ I locali macchina e i compartimenti nei quali sono installati generatori, i quadri dei comandi elettrici per la distribuzione di energia elettrica ad alta potenza, motori per la propulsione del battello, batterie per la propulsione elettrica del battello o cisterne per immagazzinare vettori energetici particolari devono essere provvisti di impianti antincendio fissi.

⁴ Gli impianti antincendio devono essere disposti in modo da essere facilmente accessibili e contrassegnati chiaramente mediante targhette d'avvertimento.

Titolo prima dell'articolo 41

Capitolo 5: Costruzione ed attrezzatura dell'infrastruttura

Art. 41 Principio

L'infrastruttura deve essere costruita in modo che, quando è usata correttamente e osservando la dovuta diligenza, non mette in pericolo la vita e la salute delle persone.

Art. 43 Personale

¹ L'esercizio di un battello, compresa la preparazione delle installazioni e dell'infrastruttura per l'esercizio nonché i lavori da effettuare sulle stesse al termine dei trasporti, possono essere affidati soltanto a personale qualificato che ha superato i dovuti esami.

^{1bis} Le imprese di navigazione provvedono a effettuare esami e controlli periodici prescritti per la formazione e il perfezionamento del personale nonché per il loro rispetto e ne tengono le debite registrazioni.

² Il DATEC disciplina la formazione, l'esame e le condizioni di lavoro del personale di navigazione nelle imprese di navigazione.

³ Il DATEC stabilisce i requisiti che il personale deve rispettare ai fini dell'impiego di installazioni e impianti in caso di esercizio con vettori energetici particolari.

Art. 44 cpv. 5

⁵ Le persone designate dalle imprese di navigazione titolari di una concessione federale per effettuare i controlli della capacità di prestare servizio devono occupare una posizione direttiva nel settore della navigazione e disporre della qualifica corrispondente.

Art. 45a Direzione tecnica dei battelli con vettori energetici particolari

¹ Le imprese di navigazione che per la propulsione di battelli o l'esercizio di gruppi ausiliari impiegano vettori energetici particolari nominano un capotecnico e almeno un suo sostituto.

² Affidano al capotecnico la responsabilità per gli aspetti dell'esercizio e della manutenzione dei battelli rilevanti ai fini della sicurezza e riconoscono formalmente, tanto a lui quanto al suo sostituto, le relative competenze.

³ In caso di guasti e incidenti, il capotecnico oppure il suo sostituto prende le necessarie disposizioni.

⁴ Il capotecnico e il suo sostituto devono disporre di una formazione idonea nonché dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per la guida e la manutenzione di costruzioni, impianti e battelli.

⁵ Il DATEC può emanare prescrizioni sulla formazione richiesta per il capotecnico e il suo sostituto.

Art. 46 Piano d'emergenza, servizio di salvataggio e di sicurezza

¹ L'impresa di navigazione deve disporre di un piano d'emergenza adeguato che consenta di garantire che in caso di evento sul battello le persone a bordo possono essere, in ogni momento, portate tempestivamente al sicuro. Se per attuarlo sono necessari servizi d'intervento, il piano d'emergenza deve essere convenuto con tali servizi.

² Per quanto compatibile con la sicurezza del proprio battello, il conducente del battello deve prestare immediatamente aiuto quando sente segnali di soccorso o constata che un altro battello o un'altra persona si trova in difficoltà.

³ L'impresa di navigazione è tenuta ad istruire il personale di navigazione sul servizio di salvataggio e di sicurezza, ad eseguire regolarmente esercitazioni e a registrare la data, i partecipanti, il genere e la durata dell'esercitazione.

⁴ Il DATEC disciplina il servizio di salvataggio e di sicurezza, compreso il ricorso a servizi d'intervento esterni.

Art. 49 Principio

Le imprese di navigazione devono provvedere alla manutenzione e al rinnovamento dei loro battelli, delle installazioni, dell'attrezzatura e dell'infrastruttura in modo che la sicurezza d'esercizio sia garantita in ogni momento.

Art. 49a Ricorso a terzi

¹ Se non dispone delle conoscenze o delle installazioni e degli apparecchi necessari a eseguire determinati lavori di manutenzione, l'impresa di navigazione delega la manutenzione dei battelli e dell'infrastruttura a terzi di comprovata competenza professionale.

² L'impresa di navigazione è responsabile della manutenzione. In particolare, deve essere informata sullo stato dei lavori di manutenzione.

³ Se la pianificazione, l'esecuzione o la sorveglianza della manutenzione effettuata internamente all'impresa non soddisfano i requisiti, l'autorità competente può ordinare di ricorrere a terzi.

Art. 50 Controlli, ispezioni e libro di bordo

¹ Le imprese di navigazione provvedono affinché le ispezioni e i controlli prescritti siano eseguiti per tempo e conformemente alle norme tecniche.

² Per ogni battello di un'impresa di navigazione deve essere tenuto un libro di bordo nel quale occorre specificare:

- a. i risultati delle ispezioni e dei controlli prescritti;
- b. i lavori di manutenzione e rinnovazioni; e
- c. i guasti tecnici occorsi nel corso dell'esercizio e i provvedimenti attuati.

³ Il DATEC stabilisce i requisiti minimi relativi ai termini, al genere e alla portata delle ispezioni e dei controlli periodici dei battelli, delle installazioni, dell'attrezzatura e dell'infrastruttura.

Art. 51 Provvedimenti in caso di sicurezza insufficiente

¹ Le imprese di navigazione devono ritirare dalla circolazione i battelli che non soddisfano più i requisiti di sicurezza.

² Le imprese di navigazione non possono continuare ad utilizzare impianti d'approdo che non soddisfano più i requisiti di sicurezza.

Art. 57 cpv. 4 e 6

⁴ In caso di trasformazioni di battelli, occorre adeguare alle nuove prescrizioni soltanto le parti direttamente interessate dai lavori di trasformazione. Sono fatte salve le trasformazioni volte all'impiego di vettori energetici particolari.

⁶ Le prescrizioni concernenti la costruzione e l'attrezzatura di impianti per la navigazione non sono per principio applicabili alle infrastrutture che sono già in servizio all'entrata in vigore della presente ordinanza. I progetti di ampliamento, trasformazione o le riparazioni importanti devono essere conformi alle nuove prescrizioni.

Art. 57a Disposizioni transitorie relative alla modifica del GG.MMMM.AAAA

¹ Gli impianti ad aria compressa e le caldaie a vapore ammessi per l'esercizio di battelli per passeggeri possono continuare a essere impiegati finché l'impresa di navigazione può provare che il loro esercizio è sicuro.

² In caso di trasformazioni di battelli, l'autorità competente controlla nei singoli casi se sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile montare impianti antincendio fissi secondo l'articolo 39 capoverso 3.

³ Il piano d'emergenza di cui all'articolo 46 capoverso 1^{bis} deve essere allestito entro il GG.MMMM.AAAA.

II

¹ La modifica dell'articolo 28 capoverso 2 entra in vigore il (3 anni dopo le altre modifiche).

² La modifica dell'articolo 29 capoverso 2 entra in vigore il (3 anni dopo le altre modifiche).

³ La presente modifica entra in vigore il

III

L'ordinanza dell'8 novembre 1978⁸ sulla navigazione interna è modificata come segue:

Art. 148 cpv. 2

² Per i battelli che servono al trasporto professionale di dodici passeggeri al massimo si applicano gli articoli 107–114, 124 e 131–140a. Si applicano inoltre le esigenze di cui all'articolo 1 capoverso 2^{bis} dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli.

⁸ RS 747.201.1